



Roma, 21 gennaio 2000

CIRCOLARE N. 15/2000

OGGETTO: OGGETTO: DOGANE - TRANSITO - DIVIETO DELLA GARANZIA GLOBALE - DECISIONE N.2000/8/CE SU GUCE L 4 DEL 7.1.2000.

Con la decisione indicata in oggetto la Commissione UE ha prorogato per il quarto anno consecutivo il divieto di ricorrere alla garanzia globale nel regime di transito delle merci sensibili (tabacchi, alcolici, bovini vivi, ecc.), sia in ambito comunitario che attraverso i Paesi Efta (Svizzera e Stati dell'Est europeo).

Pertanto per le spedizioni in questione resta fermo l'obbligo di prestare la garanzia forfettaria (pari a 7000 Euro), ovvero la garanzia isolata, variabile a seconda del carico trasportato.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.15/1998

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U.C.E. L 4 DEL 7.1.2000

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1999

che proroga il divieto di ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario,

stabilito con la decisione 96/743/CE

(notificata con il numero C1999 3988)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/8/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 in particolare l'articolo 362,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 362, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, il ricorso alla garanzia globale può essere vietato temporaneamente nei confronti di merci che presentano un rischio maggiore di frodi, a richiesta di uno o più Stati membri.

(2) La Commissione deve stabilire, almeno una volta all'anno, se sia opportuno mantenere le misure adottate in virtù dell'articolo 362, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(3) Con la decisione 96/743/CE della Commissione, del 9 dicembre 1996, relativa all'adozione di misure specifiche miranti a vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario esterno, modificata dalla decisione 97/583/CE e prorogata dalla decisione 98/697/CE, la Commissione ha deciso di vietare il ricorso alla garanzia globale per le operazioni di transito comunitario esterno relative alle sigarette della sottovoce 2402.20 del sistema armonizzato e a talune merci il cui elenco figura in allegato a detta decisione, a motivo del rischio di frode maggiore connesso a queste operazioni.

(4) La tutela degli interessi finanziari che sono in gioco con dette operazioni, in attesa di un'applicazione effettiva di nuove norme in materia di garanzia globale, rende necessario il rinnovo di queste misure per un periodo di dodici mesi.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure adottate con la decisione 96/743/CE sono rinnovate per un periodo di dodici mesi.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

ELENCO MERCI SENSIBILI

Codice SA	Designazione delle merci	Quantitativi
01.02	Animali vivi della specie bovina.	4.000 Kg
02.02	Carni di animale della specie bovina, congelate.	3.000 Kg
04.02	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti.	2.500 Kg
ex 04.05	Burro ed altre materie grasse del latte.	3.000 Kg
08.03	Banane, comprese la frutta della piantaggine, fresche o essiccate.	8.000 Kg
17.01	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido.	7.000 Kg
ex 22.07	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.	3 hl
ex 22.08	Acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione.	5 hl